



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO il comma 1 del citato articolo 6 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che “*la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)*” e che “*le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE*”;
- VISTO il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione del profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, come previsti dal citato articolo 6 del decreto-legge 71/2024;
- VISTO l'articolo 7 del citato decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71, che stabilisce che in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno;

VISTO

il comma 3 del richiamato articolo 7 che rinvia al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 ed i corrispondenti requisiti di qualità; i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione; le modalità di attivazione dei percorsi; i costi massimi; le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, come previsti dal citato articolo 7 del decreto-legge n.71/2024;

VISTO

il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*", convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

VISTO

in particolare, l'articolo 4, comma 1-*ter* del citato decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, che ha modificato gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 stabilendo:

- a) all'articolo 6, al comma 1, la sostituzione del termine "*31 dicembre 2025*" con "*31 dicembre 2026*" e al comma 2, la sostituzione delle parole "*nei cinque anni*" con "*negli otto anni*";
- b) all'articolo 7, comma 1, la sostituzione del periodo "*alla data di entrata in vigore del presente decreto*" con "*alla data del 24 aprile 2025*";

CONSIDERATO

che la portata specifica dell'articolo 4, comma 1-*ter* del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 rende necessario un puntuale intervento di adeguamento delle disposizioni contenute nei decreti nn. 75 e 77 del 24 aprile 2025 alle nuove previsioni normative;



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

TENUTO CONTO	che le modifiche introdotte dal citato articolo 4, comma 1-ter incidono sui criteri di ammissibilità esclusivamente per quanto sopra riportato e non incidono sui requisiti e sulle modalità di attivazione dei percorsi di formazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, sui costi massimi, sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione, sull'esame finale dei percorsi e sulla composizione della commissione contenuti nei decreti nn. 75 e 77 del 24 aprile 2025 e che gli stessi risultano confermati dalle nuove previsioni normative;
TENUTO CONTO	che la “ <i>data di entrata in vigore del presente decreto</i> ”, sostituita dall'articolo 4 comma 1-ter del citato decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 dalla data del “ <i>24 aprile 2025</i> ”, è individuata nel testo del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 nella data del “ <i>1° giugno 2024</i> ”;
RAVVISATA	la necessità di adeguare - nel corpo dell'Allegato A al decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 75 e nel corpo dell'Allegato A al decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77 - la denominazione dei gruppi scientifico disciplinari e dei settori scientifico disciplinari alle declaratorie presenti nell'allegato A al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639;
RAVVISATA	la necessità di adeguare il fabbisogno di cui all'Allegato B del decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 alle modifiche temporali apportate dalla nuova disposizione normativa al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71;
VISTO	in particolare, il comma 1- <i>quater</i> dell'articolo 4, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 che demanda l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 4 a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;
TENUTO CONTO	delle posizioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato, in data 17 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 e concluso in data 23 dicembre 2025;
ACQUISITO	il concerto del Ministro dell'università e della ricerca trasmesso con nota prot. 1864 del 10/02/2026;



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75)

1. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 24 aprile 2025, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6, comma 3, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
- b) all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 5, comma 1, le parole: “nei cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “negli otto anni”;
- c) all'articolo 6, comma 2, le parole: “nel quinquennio di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “negli otto anni precedenti”.

2. L'Allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 24 aprile 2025, n. 75, contenente la definizione del “*profilo professionale del docente specializzato*” e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione erogati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, è aggiornato e sostituito dall'Allegato A in calce al presente decreto, in considerazione della necessità di adeguare la denominazione dei gruppi scientifico disciplinari e dei settori scientifico disciplinari alle declaratorie presenti nell'allegato A al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639.

3. L'Allegato B al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 24 aprile 2025, n. 75, recante i “*Posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*” è aggiornato e sostituito dall'Allegato B in calce al presente decreto, tenendo conto del numero di docenti che, negli ultimi otto anni, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75.

Articolo 2

(Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77)

1. All'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 le parole: “1° giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “24 aprile 2025”, in conformità all'articolo 4, comma 1-ter.

2. L'Allegato A al decreto 24 aprile 2025, n. 77, contenente i “*Contenuti dei crediti formativi*”, che per ogni area indica i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 48 Crediti, è aggiornato e sostituito dall'Allegato C in calce al presente decreto, in considerazione della necessità di adeguare la denominazione dei gruppi scientifico



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

disciplinari e dei settori scientifico disciplinari alle declaratorie presenti nell'allegato A al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. n. 77.

Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Prof. Giuseppe VALDITARA

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria BERNINI



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato A

Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Il presente allegato definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il profilo professionale del docente specializzato e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione erogati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

Profilo professionale del docente specializzato

Il docente specializzato per il sostegno possiede conoscenze e competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui i bambini, gli alunni e gli studenti con disabilità sono protagonisti dell'apprendimento relativamente alle capacità e alle potenzialità possedute.

Assume la contitolarità della sezione/classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla sezione/classe al fine di favorire e promuovere il processo di inclusione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della sezione/classe un significativo contributo a supporto dell'azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

A tal fine, possiede competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e dei bisogni formativi di ciascuno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del team docente/consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;
- conoscenze e competenze sulle diverse tipologie delle disabilità, con particolare riferimento alle disabilità sensoriali, intellettive ovvero connesse ai disturbi del neurosviluppo;
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con i bambini, gli alunni e gli studenti ai fini della promozione di comportamenti di prosocialità tra pari e tra membri di una comunità;
- conoscenze e competenze sulle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie e con i servizi sociali e specialistici del territorio, anche al fine della predisposizione del Progetto di vita;
- conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;
- conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;
- competenze pedagogico-didattiche nella gestione del gruppo classe: ideare, progettare, realizzare, valutare e monitorare collegialmente azioni didattiche innovative finalizzate a promuovere il processo di inclusione;



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

- competenze psico-educative per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;
- conoscenze in ambito giuridico-normativo sui diritti delle persone con disabilità e sull'inclusione scolastica;
- competenze didattiche per l'uso di risorse e strumenti digitali finalizzati a promuovere il processo di inclusione;
- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi definiti dal Piano Educativo Individualizzato, tenuto conto delle diverse tipologie di disabilità;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

Contenuti dei Crediti formativi universitari e dei crediti ECTS.

Per ogni area dei Gruppi scientifici disciplinari individuati, la tabella esplicita le relative denominazioni e gli insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti (CFU ovvero ECTS) da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 40 Crediti. Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.

Gruppi scientifico disciplinari	Denominazione SSD	Attività formative Insegnamenti obbligatori	ECTS/ CFU*	Tot. ECTS/ CFU*
11/PAED-02	PAED-02/A (ex M-PED/03) Didattica e pedagogia speciale	1. Pedagogia speciale della gestione inclusiva del gruppo classe 2. Progettazione didattica, valutazione e documentazione dei processi di inclusione, con particolare riferimento al PEI 3. Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo 5. Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	20	30
11/PSIC-02	PSIC-02/A (ex M-PSI/04) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	6. Modelli inclusivi di interventi psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo 7. Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	5	
11/PAED-01	PAED-01/A (ex. M-PED/01) Pedagogia generale e sociale	8. Pedagogia della relazione d'aiuto	1	



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

12/GIUR-05	GIUR-05/A (ex IUS/08-IUS/09) Diritto costituzionale e pubblico	9. Legislazione primaria e secondaria riferita all'inclusione scolastica	2	
12/GIUR-06	GIUR-06/A (ex IUS/10-IUS/09) Diritto amministrativo e pubblico			
06/MEDS-20	MEDS-20/B (ex MED/39) Neuropsichiatria infantile	10. Neuropsichiatria infantile	2	
	LABORATORI ** Laboratori diversificati per grado di istruzione, anche con riferimento all'uso delle tecnologie per l'apprendimento, per la specificazione dei quali si rinvia alla tabella all'allegato B al DM 30 settembre 2011.		8	8
Esame finale			2	2
Totale				40

* CFU per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con INDIRE. ECTS per i percorsi erogati da INDIRE.

** Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate;
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato B

Posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, così come aggiornato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164

Il presente allegato definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, così come novellato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione dei percorsi formazione, da concludere entro il 31 dicembre 2026.

Fabbisogno di docenti con specializzazione per le attività di sostegno

Il fabbisogno corrisponde al numero di docenti che negli otto anni precedenti all'attivazione dei percorsi di cui al novellato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Da tale fabbisogno complessivo viene sottratto il numero dei docenti che sono iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 75 del 2025 e che completano le attività formative entro il 31 dicembre 2025.

Posti attivabili	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	scuola secondaria I grado	scuola secondaria II grado	Totale
Totale triennialisti	10.388	36.947	16.297	9.601	73.233
di cui già scritti ai corsi che si concludono entro il 31 dicembre 2025	1.624	5.905	3.499	2.109	13.137
Totale fabbisogno	8.764	31.042	12.798	7.492	60.096



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato C

Contenuti dei crediti formativi

Per ogni area la tabella esplicita i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 48 Crediti. Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.

Gruppi scientifico disciplinari	Denominazione SSD	Attività formative Insegnamenti obbligatori	ECTS/ CFU*	Tot. ECTS /CFU*
11/PAED-02	PAED-02/A (ex M-PED 03) Didattica e pedagogia speciale	1. Pedagogia speciale della gestione inclusiva del gruppo classe 2. Progettazione didattica, valutazione e documentazione dei processi di inclusione, con particolare riferimento al PEI 3. Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo 5. Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	18	27
11/PSIC-02	PSIC-02/A (ex M-PSI 04) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	6. Modelli inclusivi di interventi psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo 7. Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	5	
12/GIUR-05	GIUR-05/A (ex IUS/08-IUS/09) Diritto costituzionale e pubblico	8. Legislazione primaria e secondaria riferita all'inclusione scolastica	2	
12/GIUR-06	GIUR-06/A (ex IUS/10-IUS/09) Diritto amministrativo e pubblico			



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca

06/MEDS-20	MEDS-20/B (ex MED/39) Neuropsichiatria infantile	9. Neuropsichiatria infantile	2	
Tirocinio	Il tirocinio – esclusivamente quello diretto - è svolto presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione: - tirocinio diretto - rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto") - nuove tecnologie per l'apprendimento - TIC		6 3 3	12
Laboratori	Laboratori diversificati per grado di scuola, anche con riferimento all'uso delle tecnologie per l'apprendimento, per la specificazione dei quali si rinvia alla tabella all'allegato B al DM 30 settembre 2011.		7	7
Esame finale			2	2
Totale				48

*Crediti Formativi Universitari per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. ECTS per i percorsi erogati dall'INDIRE.

** Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate;
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).